


DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO • 1° marzo 2012



**AIM Italia**  
MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE



# Disposizioni di attuazione per le società di investimento

## Contenuti

1.	Introduzione .....	1
2.	“Società di investimento” .....	1
3.	Appropriatezza per AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale .....	1
3.1	<i>Appropriatezza di certi emittenti</i> .....	1
3.2	<i>Titolari di deleghe di gestione</i> .....	2
3.3	<i>Indipendenza</i> .....	2
4.	Requisiti del documento di ammissione .....	3
4.1	<i>Applicazione dell’Allegato XV al momento dell’ammissione</i> .....	3
4.2	<i>Ulteriori informazioni al momento dell’ammissione</i> .....	3
4.3	<i>Informazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 3 Regolamento Emittenti</i> .....	3
5.	Interpretazione del Regolamento Emittenti.....	4
5.1	<i>Articoli 7, 13 e 17 (lock-in per nuovi business, operazioni con parti correlate e informazioni varie)</i> .....	4
5.2	<i>Articolo 8 (Società di investimento)</i> .....	4
5.3	<i>Articolo 11 (Diffusione dell’informativa price sensitive)</i> .....	4
5.4	<i>Articolo 12 (Operazioni rilevanti)</i> .....	5
5.5	<i>Articolo 14 (Reverse take-overs)</i> .....	5
5.6	<i>Articolo 15 (Cambiamenti sostanziali del business)</i> .....	5

## 1. Introduzione

Queste disposizioni di attuazione contengono specifici requisiti regolamentari, indicazioni interpretative e linee guida in tema di **società di investimento**. Esse formano parte integrante del **Regolamento Emittenti** (e rientrano nella definizione di **Disposizioni di attuazione** all'interno del Regolamento) e del **Regolamento Nominated Advisers**.

Per chiarezza, si precisa che quando un emittente pubblica un **Prospetto**, trovano applicazione sia la **normativa Prospetto** sia il **Regolamento Emittenti**.

Se un **nominated adviser** ritiene che queste **disposizioni di attuazione** non siano applicabili o appropriate in relazione ad un particolare **emittente AIM Italia, Borsa Italiana** dovrà essere contattata.

I termini in grassetto utilizzati in questa nota hanno generalmente lo stesso significato utilizzato nel **Regolamento Emittenti**, salvo sia stabilito altrimenti.

## 2. “Società di investimento”

Il **Regolamento Emittenti** contiene la definizione di “**società di investimento**”, ossia l'**emittente AIM Italia** che ha come propria attività principale o scopo, quello di investire i propri fondi in strumenti finanziari, attività commerciali o attivi di qualsiasi tipo. **Borsa Italiana** dovrebbe essere consultata qualora vi sia qualche dubbio in merito all'opportunità di qualificare un emittente che richiede l'ammissione o un **emittente AIM Italia** come una **società di investimento**.

La definizione di **società di investimento** include le società finanziarie il cui oggetto sociale prevede in via principale l'investimento in partecipazioni in base alla propria **politica di investimento**, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali. Tale definizione include anche le società che contengono esclusivamente cassa (le cd. “cash shells”, “blank cheque companies” e le “special purpose acquisition companies”).

## 3. Appropriatelyzza per AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale

### 3.1 Appropriatelyzza di certi emittenti

#### *Tipologia di emittenti*

Nel valutare l'appropriatelyzza per il mercato **AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale** di una **società di investimento**, un **nominated adviser** deve valutare se la società sia appropriata per l'impianto regolamentare dell'**AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**.

La **società di investimento** tipicamente assume la forma societaria (con una struttura simile a quella di una S.p.A.) o contrattuale (equivalente a quella del fondo comune di investimento di tipo chiuso), e la partecipazione alla stessa (in forma di azioni o quote) non può essere riservata ad una specifica categoria di investitori.

La **società di investimento** deve essere semplice e non complessa in termini di struttura, strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni (azioni o quote di fondi chiusi) e **politica di investimento** e, nel caso di società, deve emettere principalmente azioni ordinarie.

### ***Partecipazioni di controllo***

Qualora una **società di investimento** assuma una partecipazione di controllo in una società, deve essere assicurata una sufficiente separazione organizzativa tra i singoli investimenti, in modo da assicurare che la **società di investimento** non svolga direttamente attività operative per conto della società in portafoglio, modificando la propria struttura aziendale. Ad esempio, devono essere limitati i rapporti di finanziamento incrociati e di condivisione delle attività operative.

Qualora una **società di investimento** intenda compiere un'acquisizione che sia tale da alterarne la struttura aziendale di **società di investimento** (ad es. così da diventare una società operativa per effetto dell'acquisizione), si deve valutare l'applicazione dell'**articolo 14 del Regolamento Emittenti** (reverse take-over).

### ***Partecipazioni reciproche***

In caso di partecipazioni reciproche, deve essere valutata l'esposizione al rischio d'investimento di una **società di investimento**.

### ***Fondi Feeder***

Qualora una **società di investimento** investa principalmente in un'altra società o fondo, che a sua volta investa in un portafoglio di investimenti, occorre valutare quale sia l'impatto sulla **politica di investimento** dell'emittente. E' necessario anche valutare l'opportunità che la **politica di investimento** della **società di investimento** rifletta quella del fondo master.

Il **documento di ammissione** deve contenere adeguate informazioni sull'eventuale sussistenza delle fattispecie descritte nel presente paragrafo 3.1.

## **3.2 Titolari di deleghe di gestione**

Un **nominated adviser** deve accertarsi che ogni **soggetto titolare di deleghe di gestione** sia in ogni caso appropriato e abbia esperienza sufficiente in relazione alla società di investimento e alla sua politica di investimento.

Tra la **società di investimento** e il **soggetto titolare di deleghe di gestione** deve sussistere un rapporto contrattuale adeguato su base continuativa, che regoli gli aspetti essenziali del rapporto.

Ove vi sia un **soggetto titolare di deleghe di gestione**, una **società di investimento** deve garantire procedure sufficienti ad assicurare che l'organo amministrativo abbia sufficiente controllo sul business.

## **3.3 Indipendenza**

**Borsa Italiana** raccomanda che i **componenti dell'organo amministrativo** della **società di investimento** e il suo **nominated adviser** operino in modo indipendente dal **soggetto titolare di deleghe di gestione**.

La **società di investimento** deve chiarire nel **documento di ammissione** se l'**organo amministrativo** e il suo **nominated adviser** siano o meno indipendenti dal **soggetto titolare di deleghe di gestione**. Qualsiasi modifica relativa all'indipendenza deve essere adeguatamente comunicata.

**Borsa Italiana** raccomanda inoltre che il **nominated adviser** e un numero adeguato di **amministratori** della **società di investimento** siano indipendenti da ogni **azionista rilevante** o dalle società oggetto di investimento (e da ogni eventuale **soggetto titolare di deleghe di gestione** responsabile del relativo investimento), laddove la partecipazione ecceda il limite del

20% dell'attivo lordo della società. In caso contrario, ciò deve essere esplicitato adeguatamente nel **documento di ammissione** o tramite **comunicato**.

Nella valutazione dell'indipendenza delle parti rilevanti, occorre fare riferimento alle situazioni di incompatibilità e gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 18 del **Regolamento Nominated Advisers**.

#### 4. Requisiti del documento di ammissione

##### 4.1 Applicazione dell'Allegato XV al momento dell'ammissione

Esclusi i casi in cui trova applicazione il Regolamento Prospetto 809/2004/CE, con riferimento alla Scheda due lettera (h) del **Regolamento Emittenti**, un **documento di ammissione** relativo ad una **società di investimento** deve contenere le informazioni previste dall'**Allegato XV** del Regolamento Prospetto 809/2004/CE, oltre ai requisiti previsti dalla Scheda due del **Regolamento Emittenti**. Le informazioni fornite ai sensi dell'**Allegato XV**:

- ◆ devono considerarsi prevalenti rispetto ai requisiti della Scheda due lettera (a) relativa alle informazioni altrimenti richieste ai sensi dell'**Allegato I** del Regolamento Prospetto 809/2004/CE;
- ◆ sono esclusi i casi in cui le informazioni previste dall'**Allegato I** non sono richieste ai sensi della Scheda due lettera (b)(i). Queste parti dell'**Allegato I** continueranno a non essere richieste.

##### 4.2 Ulteriori informazioni al momento dell'ammissione

Con riferimento alla Scheda Due lettera (h) del **Regolamento Emittenti**, le seguenti informazioni devono essere incluse nella parte iniziale del **documento di ammissione**:

- ◆ l'esperienza e la professionalità dei **componenti dell'organo amministrativo**, in relazione alla **politica di investimento**;
- ◆ ove vi sia un **soggetto titolare di deleghe di gestione**:
  - il nome del **soggetto titolare di deleghe di gestione**;
  - l'esperienza del **soggetto titolare di deleghe di gestione** e la sua esperienza e professionalità in relazione alla **politica di investimento**;
  - una descrizione dello status regolamentare del **soggetto titolare di deleghe di gestione**, specificando, se del caso, l'autorità competente a vigilare con riferimento a tale soggetto;
  - un sommario dei termini chiave del contratto (o dei contratti) con il **soggetto titolare di deleghe di gestione**, incluse le spese, la durata del contratto e le disposizioni relative alla risoluzione del contratto;
- ◆ se applicabile, la politica della società in relazione alla diffusione periodica di informazioni ai sensi dell'art. 5.3 *infra*.

Devono essere incluse anche informazioni adeguate relative al regime fiscale applicabile alla **società di investimento** e a qualsiasi politica o strategia che la **società di investimento** abbia in relazione alla tassazione, ove applicabile.

##### 4.3 Informazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 3 Regolamento Emittenti

Consultato il **nominated adviser**, una **società di investimento** di nuova costituzione che non abbia iniziato ad operare, a fare investimenti o ad assumere obblighi in luogo dell'informativa finanziaria di cui all'articolo 3 **Regolamento Emittenti** deve includere nel **documento di ammissione** una dichiarazione che, dalla data di costituzione, l'emittente non ha ancora iniziato ad operare e che non ha attività e passività rilevanti, e che pertanto, alla data del **documento di ammissione**, le informazioni finanziarie non sono disponibili.

## 5. Interpretazione del Regolamento Emittenti

Ogni richiamo al Regolamento si deve intendere riferito al **Regolamento Emittenti**.

### 5.1 Articoli 7, 13 e 17 (lock-in per nuovi business, operazioni con parti correlate e informazioni varie)

I **sogetti titolari di deleghe di gestione** (o una società del medesimo gruppo) e ognuno dei dipendenti chiave responsabili delle scelte di investimento in relazione alla **società di investimento** saranno considerati:

- ◆ **amministratori** ai fini dell'applicazione degli **articoli 7 e 13**; e
- ◆ **amministratori** ai fini della comunicazione delle **operazioni** effettuate dagli **amministratori** ai sensi dell'**articolo 17**.

### 5.2 Articolo 8 (Società di investimento)

**Borsa Italiana** raccomanda che la condizione di **ammissione** di raccogliere un minimo di 3 milioni di Euro in denaro tramite un collocamento che si concluda alla data di **ammissione** ovvero in prossimità dell'**ammissione** stessa, come richiesto dall'**articolo 8**, debba essere normalmente soddisfatta tramite un collocamento indipendente, ovvero non si tratti di fondi raccolti da **parti correlate**, salvo il caso in cui la **parte correlata** sia un **sogetto autorizzato**.

L'espressione "in prossimità dell'**ammissione**" fa riferimento di regola a non più di dieci **giorni di mercato aperto** prima dell'**ammissione**.

Se la società ha la forma di fondo comune di investimento di tipo chiuso tale condizione di **ammissione** non si applica.

### 5.3 Articolo 11 (Diffusione dell'informativa price sensitive)

#### **Diffusione periodica**

Il **nominated adviser** di una **società di investimento** deve valutare con la **società di investimento** stessa se la **comunicazione** periodica di informazioni (ad esempio l'indicazione del valore e della composizione del patrimonio netto o NAV ovvero informazioni dettagliate relative ai principali investimenti e disinvestimenti realizzati nel periodo di riferimento) sia necessaria in modo da fornire aggiornamenti al mercato, con dovuto riguardo alle prassi di mercato e alle attività della **società di investimento**.

La politica adottata in tema di informativa al mercato deve essere indicata nel **documento di ammissione** o in una relazione per l'assemblea e qualunque cambiamento alla stessa deve essere **comunicato**. Tale informativa periodica non esclude la necessità delle **comunicazioni** altrimenti richieste ai sensi dell'**articolo 11**.

#### **Sostituzione del soggetto titolare di deleghe di gestione**

La nomina, la revoca o le dimissioni di alcuno dei **sogetti titolari di deleghe di gestione** (o di qualunque dipendente chiave all'interno della **società di investimento** o del **sogetto titolare di deleghe di gestione**, che potrebbe avere conseguenze sul raggiungimento o sullo sviluppo della **politica di investimento**) saranno considerate come informazioni price sensitive che richiedono una **comunicazione** tempestiva. Tale **comunicazione** deve includere informazioni circa le conseguenze della nomina, della revoca o delle dimissioni.

#### **Effetti complessivi dei cambiamenti nel portafoglio di investimenti**

Nella valutazione se sia necessaria o meno una **comunicazione** relativa ad un investimento o disinvestimento, è opportuno considerare l'impatto complessivo anche in relazione agli altri investimenti o disinvestimenti effettuati.

### **Modifica di informazioni precedentemente diffuse**

La **società di investimento** deve valutare, sentito il **nominated adviser**, se la modifica di informazioni diffuse al momento dell'ammissione, ai sensi dell'art. 4.2 della presente nota, debba essere **comunicata**.

#### **5.4 Articolo 12 (Operazioni rilevanti)**

Un investimento compiuto da una **società di investimento** che:

- ◆ è in linea con la sua **politica di investimento**; e
- ◆ supera solo i test dell'EBITDA e del fatturato contenuti negli **indici di rilevanza**, non dovrebbe richiedere la **comunicazione** al pubblico.

Per chiarezza, la **comunicazione** di tali investimenti potrebbe essere comunque richiesta ai sensi dell'**articolo 11** e le informazioni da fornire ai sensi della Scheda Quattro del **Regolamento Emittenti** dovrebbero essere considerate una base utile per la **comunicazione**.

#### **5.5 Articolo 14 (Reverse take-overs)**

Ai sensi dell'**articolo 14**, un'acquisizione (da interpretarsi in senso ampio, includendo ad esempio l'investimento in una società o in attività) effettuata da una **società di investimento**, che eccede il 100% di uno degli **indici di rilevanza** può essere considerata un reverse take-over, anche se tale acquisizione è realizzata in conformità alla sua **politica di investimento**.

In ogni caso, un'acquisizione compiuta da una **società di investimento** che:

- ◆ è conforme alla sua **politica di investimento**; e
- ◆ supera solo i test dell'EBITDA e del fatturato contenuti negli **indici di rilevanza**;
- ◆ non provoca un cambiamento sostanziale nel business dell'emittente, nel consiglio di amministrazione o nel controllo,

non dovrebbe essere considerata un reverse take-over, ai sensi dell'**articolo 14**

In tutti gli altri casi, l'emittente, sentito il **nominated adviser** deve contattare **Borsa Italiana** se ritiene che l'acquisizione rientrante nell'ambito dell'**articolo 14** non dovrebbe essere trattata come un reverse take-over. Per chiarezza, una **comunicazione** di tali investimenti può essere comunque richiesta ai sensi degli **articoli 11 e 12**.

#### **5.6 Articolo 15 (Cambiamenti sostanziali del business)**

Un disinvestimento da parte di una **società di investimento** che rientra nella sua **politica di investimento** non è soggetto ai requisiti previsti dall'**articolo 15** di ottenere il consenso degli **azionisti** sulla base di una relazione. In ogni caso, deve essere presentata una **comunicazione** ai sensi della Scheda Quattro.

In ogni caso, quando una **società di investimento** ceda tutti o quasi i suoi componenti dell'attivo, ai sensi dell'**articolo 15**, la **società di investimento** avrà 12 mesi dalla data di tale cessione per dare attuazione alla sua **politica di investimento** in conformità con l'**articolo 15**. In caso contrario, la **società di investimento** sarà sospesa ai sensi dell'**articolo 40**. Qualunque cambiamento alla propria **politica di investimento** deve essere fatto in conformità con l'**articolo 8**, ma il termine di 12 mesi continuerà ad applicarsi.

© Marzo 2012 - Borsa Italiana S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano (Italia) (n. 12066470159)

Sede legale: Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano (Italia) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd – Italian branch

I marchi Borsa Italiana, IDEM, MOT, MTA, MIV, STAR, SeDeX, MIB, FTSE, IDEX, Blt Club, EuroMOT, ExtraMOT, NIS, nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono di proprietà di Borsa Italiana S.p.A.

Il marchio FTSE è di proprietà di London Stock Exchange plc e di Financial Times Limited ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza.

Il marchio London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché il marchio AIM sono di proprietà di London Stock Exchange plc.

I suddetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.

Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.